IL POLITICO
RIVISTA ITALIANA DI SCIENZE POLITICHE

Aprile - Giugno 1974, Vol. 39, No. 2

Ernesto Bettinelli

Recensione

E. De Marco, *Contributo allo studio del referendum nel diritto pubblico italiano*
Padova, Cedam, 1974

EUGENIO DE MARCO, *Contributo allo studio del referendum nel diritto pubblico italiano*. Padova, Cedam, 1974, pp. 278, L. 7000.

L'elaborazione di una teoria generale del referendum che, anche sulla scorta di un'ampia e preliminare indagine di diritto comparato, possa portare alla definizione di un concetto dell'istituto comprensivo di tutte le fattispecie previste dalla Costituzione, è l'intento che sembra prefiggersi l'Autore. Il quale, per esplicita sua ammissione, si sofferma sugli « aspetti tecnico-giuridici » del tema del referendum, considerandone sì « le funzioni nell'ambito di un determinato ordinamento e i possibili riflessi sull'assetto costituzionale di questo », ma « senza lasciarsi fuorviare da considerazioni di carattere politico e sociologico » (pag. 9-10).

La scelta di una metodologia così rigidamente formalistica non può non influire sulla soluzione di alcune questioni che già da tempo costituiscono motivo di dibattito tra i giuspubblicisti. Se per la maggior parte di essi è ormai pacifico il collegamento tra principio della sovranità popolare — così come è espresso dall'art. 1 della nostra Carta — e referendum che è, appunto, una delle *forme* in cui i cittadini esercitano direttamente la loro sovranità, esistono purtuttavia in dottrina notevoli divergenze quando si tratta di esaminare, più in profondità, la natura del referendum e le sue *sostanziali* funzioni nel nostro ordinamento democratico.

De Marco rifiuta nettamente un'impostazione ampia — oseremmo dire interdisciplinare — di tale problematica, in quanto, coerente con le premesse, a suo avviso le « possibili » funzioni (politiche) del referendum sono oggetto di studio più per i politologi che per i giuristi e « possono eventualmente essere annoverate tra i motivi che hanno operato a favore dell'introduzione dell'istituto nel nostro diritto, ma non... tra le funzioni giuridiche di esso » (pag. 120).

Ora, omettendo in questa sede di discutere se sia proficua o quanto meno realistica una rigida distinzione di competenze tra politologi e costituzionalisti, non ci pare possibile discernere una categoria di funzioni strettamente giuridiche da una categoria di funzioni meramente politiche, quando materia di studio sono delle norme che non si limitano a regolare l'attribuzione di poteri a determinati soggetti, ma, nel contempo, provvedono anche a creare un sistema di garanzie o, se si preferisce, di pesi e contrappesi, tra organi e centri di volontà diversi: in ultima analisi tra governanti e governati. Per questo ci sia consentito di esprimere molte perplessità su alcune conclusioni dell'Autore secondo cui l'istituto del referendum (abrogativo e costituzionale), da un punto di vista strettamente giuridico, non può essere configurato quale strumento di controllo, ma semplicemente *mezzo* di partecipazione popolare (eccezionale e limitata) alla funzione legislativa. Specialmente in ordine al referendum abrogativo e tenendo presenti le fasi in cui esso si svolge, non può sfuggire la sua funzione di istituto di garanzia a disposizione delle minoranze in genere e dei gruppi politici di alternativa in particolare (quelli che Mortati chiama « le controforze ») che intendono sottoporre a verifica le scelte legislative (e indirettamente l'indirizzo politico) del Parlamento, vale a dire della maggioranza al potere.

Negare la positività di questa funzione di controllo e sostenere la sua agiuridicità, in quanto fuoriesce dagli schemi elaborati da una pur autorevole corrente dottrinale ci sembra, in verità, poco significante, soprattutto in un'indagine di diritto costituzionale, la quale non può esaurirsi in un'interpretazione del solo testo scritto, ma — ci sembra — debba in ogni caso considerare anche l'effettività del sistema e i sempre nuovi dati che la prassi politica nel suo corso storico offre.

E. B.